



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 37/TFT del 1° marzo 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 1° marzo 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### DISPOSITIVI

**FASC. 294**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.  
Proc.6022/122 pfi20-21/MDL/rn del 17.11.2020 (Campionato Regionale under 18).

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

Sig. Pirozzi Salvatore n.4.11.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Asc.D. Materdei per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Gueye Mouhamadou n.27.02.2003 (gare del 8.12.2019; 29.12.2019; 12.01.2020; 26.01.2020) per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigenti accompagnatori: Musto Giuseppe (3 gare) e Salzano Gaetano (1 gara) della società Asc.D. Materdei, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asc.D. Materdei, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: il calciatore Gueye Mouhamadou tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento; per il dirigente accompagnatore sig. Musto Giuseppe, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Salzano Gaetano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Pirozzi Salvatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asc.D. Materdei la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontare nella corrente stagione ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**  
Avv. A. Frojo

**FASC. 301**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.  
Proc.7340/113 pfi20-21/MDL/rn del 18.12.2020 (Campionato 1° Categoria).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Luca Iandolo n.1.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Usd Parco Aquilone per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; La società Usd Parco Aquilone, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica ed a seguito di patteggiamento: per il Presidente sig. Luca Iandolo, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni quindici (15) di inibizione; per la società Usd Parco Aquilone la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontare nella corrente stagione ed € 200,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 302**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.  
Proc.7554/19 pfi20-21/MDL/pe del 23.12.2020.**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Di Marzo Giuseppe n.3.05.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia per la violazione degli artt.4 comma 1, per aver organizzato un campus estivo coinvolgendo in attività calcistiche (allenamenti) calciatori di cui al deferimento tesserati con la società Asd Materdei, consentendo che venisse svolta attività di allenamento in violazione delle disposizioni federali pubblicate con C.U. n.98 del S.G.S. del 16/06/2020. La società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato come sopra descritto.**

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: per il Presidente sig. Di Marzo Giuseppe, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asdarl Academy Calcio S. Anastasia € 100,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 297**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.  
Proc.6843/51 pfi20-21/MDL/vdb del 9.12.2020 (Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale -SA-).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Paolo Ferrara n.4.09.1982, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Polisportiva Baronissi per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore: Dabo Mohamed Lamine n.29.05.2006, (gare**

del 7.12.2019; 23/12/2019); per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Eugenio Aliberti (2 gare) della società Asd Polisportiva Baronissi, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Polisportiva Baronissi, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Dabo Mohamed Lamine il non luogo a procedere perché all'epoca dei fatti infraquattordicenne; per il dirigente accompagnatore sig. Eugenio Aliberti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Paolo Ferrara, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Polisportiva Baronissi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontare nella corrente stagione ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 300**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.**

**Proc.7232/85 pfi20-21/MDL/vdb del 17.12.2020 (Campionato Allievi Regionali Under 17).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Giovanni Caselli n.12.09.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Virtus Belsito e per aver svolto anche funzioni di dirigente accompagnatore per due gare, per le violazioni degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF 61 commi 1 e 5 delle NOIF; e per aver svolto anche funzioni di dirigente accompagnatore per due gare; La società Asd Virtus Belsito, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: per il Presidente/dirigente accompagnatore sig. Giovanni Caselli, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Virtus Belsito la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontare nella corrente stagione nel Campionato regionale Under 17 ed € 100,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 298**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.**

**Proc.006832/100 pfi20-21/MDL/ps del 9.12.2020 (Campionato Terza Categoria -SA-).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Rispoli Roberto n.21.08.1975, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Vito Cava per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatori: Foglio Cristian n.12.03.1996, (gara del 9.11.2019); Fabbricatore Vincenzo n.10.12.1991, (gara del 21.12.2019; 26.01.2020); Senatore Gennaro n.28.10.1996, (gara del 5.01.2020); Di Donato Simone n.10.04.1999, (gara del 5.01.2020); per violazione**

dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Malpede Francesco (5 gare) della società Asd San Vito Cava, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Vito Cava, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Foglio Cristian due (2) giornate di squalifica; il calciatore Fabbricatore Vincenzo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Senatore Gennaro due (2) giornate di squalifica; il calciatore Di Donato Simone due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Malpede Francesco, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente sig. Rispoli Roberto, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd San Vito Cava la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontare nella corrente stagione ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 299**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. F. Mottola; Avv. V. Pecorella.**

**Proc.6650/1001 pfi19-20/MDL/pe del 2.12.2020 (Campionato Terza Categoria -NA-).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Luigi Fiele n.23.07.1984, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Calcio La Siesta per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione l'art. 22, comma 1 C.G.S. in quanto benché convocato in prima convocazione per i 29.07.2020 ed in seconda per il 19.8.2020 è sempre risultato assente per l'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; calciatore: Gabriele Continno, della società Asd Calcio La Siesta per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione l'art. 22, comma 1 C.G.S. in quanto benché convocato in prima convocazione per il 06.08.2020 ed in seconda per il 24.8.2020 è sempre risultato assente per l'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; dirigente accompagnatore: Ragone Rosario della società Asd Calcio La Siesta, per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione l'art. 22, comma 1 C.G.S. in quanto benché convocato in prima convocazione per il 03.08.2020 ed in seconda per il 21.8.2020 è sempre risultato assente per l'audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale; La società Asd Calcio La Siesta, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1, 2 e 3 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati e a persone che hanno svolto attività nell'interesse della società, nonché per la condotta dei propri sostenitori in relazione all'art. 28, comma 4, del C.G.S., per aver rivolto frasi discriminatorie nel corso della gara Asd Calcio La Siesta – Borbonia Felix del 16.02.2020 valida per il campionato di Terza categoria nei confronti dei due tesserati della società Borbonia Felix; sig. Francesco Madonna, all'epoca dei fatti allenatore tesserato con la società Asd Francesco Madonna, per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione con l'art. 39, comma 2 C.G.S, nonché con l'art. 38, comma 3, NOIF, in quanto così come emerge dalle risultanze istruttorie, in occasione della gara Asd Calcio La Siesta – Borbonia Felix del 16.2.20 valida per il campionato di terza Categoria, sedeva indebitamente in panchina con la società Asd Calcio la Siesta senza titolo, essendo tesserato con la società Asd Francesco Madonna, ponendo in essere una condotta violenta nei riguardi di altri dirigenti della squadra avversaria al punto da generare una rissa tra gli atleti presenti sul terreno di gioco con la conseguenza della sospensione della partita da parte del direttore di gara.**

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per: il calciatore Gabriele Continno quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Ragone Rosario, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per l’allenatore della società Asd Francesco Madonna sig. Madonna Francesco, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Luigi Fiele, la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Asd Calcio La Siesta € 300,00 di ammenda.**

Così deciso in Napoli, in data 1.03.2021

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 1° marzo 2021.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**